Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 2 marzo 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 2 MARZO 1939-XVII:

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 6 posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

Concorso a 23 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

Concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

Concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici delle Direzioni armi ed armamenti navali.

Concorso a 6 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni ed Uffici del genio militare per i lavori della Regia marina.

(1034)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 *luglio* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti addì* 23 *agosto* 1938-XVI, *registro* 28 *Africa Italiana, foglio* 95.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A.O.:

CROCE DI GUERRA.

Bertoldi Tommaso fu Bernardo e di Scala Teresa, nato a Ivrea il 1° febbraio 1904, tenente s.p e. del IX battaglione eritreo. — Aiutante maggiore di un battaglione eritreo, sotto violento fuoco avversario, attraversava a cavallo una vasta pianura per comunicare ai reparti seriamente impegnati ordini del comandante. Già distintosi per coraggio in precedenti azioni. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Pierangeli Mario di Agostino e di Ricci Teresa, nato a Roma il 12 giugno 1914, sottotenente complemento del LVI battaglione coloniale. — Durante le operazioni di grande polizia coloniale dimostrò calma e ardimento. In un fatto d'arme nel quale fu stroncato un audace tentativo avversario, condusse la sua compagnia con perizia e coraggio. — Robi, 10 luglio 1937-XV.

Pizzamiglio Ezio di Domenico e di Banfi Maria, nato a Milano il 26 aprile 1912, sottotenente complemento del IV battaglione eritreo. — Comandante del reparto comando di un battaglione eritreo, alla testa del plotone esploratori, sventava prontamente un tentativo di avvolgimento, infliggendo perdite al nemico e fugandolo. — Legau Iman, 13 ottobre 1936-XIV.

Prola Lorenzo di Antonio e di Durbiano Ernesta, nato ad Alessandria il 16 ottobre 1912, sottotenente complemento del IV battaglione eritreo. — Ufficiale addetto al comando di un battaglione eritreo, durante un'azione di grande polizia, con pochi porta ordini, affrontava un nucleo di ribelli che aveva aperto il fuoco contro il comando, e lo volgeva in fuga. — Uaiù, 13 ottobre 1936-XIV.

Ratto Luigi fu Giacomo e di Recchino Maria, nato a Savona il 12 gennaio 1912, sottotenente complemento del XVIII battaglione eritreo. — Comandante di plotone fucilieri, durante un attacco nemico e sotto intenso fuoco dimostrava calma e sprezzo del pericolo. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Abdullai Mohamud Osman, ascari del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia (20930). — Ascari mitragliere, in aspro combattimento, dava ripetute prove di coraggio ed abnegazione. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Abdulla Ussen, ascari (22079) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Attendente porta ordini, con slancio e coraggio seguiva il proprio ufficiale nell'attacco di aspre posizioni. Percorreva più volte zone molto battute per tenere il collegamento con gli altri reparti. — Segaré, 21-22 luglio 1936-XIV.

Abscir Iusuf, ascari (10356) del III battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Ascari mitragliere, in aspro combattimento, dava ripetute prove di coraggio ed abnegazione. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Amed Abdesillasse, buluc basci del XXI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, durante un tentativo nemico di accerchiamento, dava prova di calma e coraggio, concorrendo validamente a infliggere gravi perdite all'avversario e a ributtarlo. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Berhè Gheremariam, ascari (26745) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento e sotto nutrito fuoco di fucileria avversaria, disimpegnava le proprie mansioni con abnegazione, perizia e coraggio. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Cahasai Temmanù, buluc basci del XXI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, durante un tentativo nemico di accerchiamento dava prova di calma e coraggio, concorrendo validamente a infliggere gravi perdite all'avversario e a ributtarlo. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Cashai Gheretatios, ascari (57830) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento e sotto nutrito fuoco di fucileria avversaria, disimpegnava le proprie mansioni con abnegazione, perizia e coraggio. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Cassim Ismail, buluc basci (12052) del comando XXI battaglione eritreo. — Comandante di buluc a protezione di un fianco della sua compagnia, avvistato un forte nucleo avversario, lo attaccava decisamente disorientandolo e dando tempo alla compagnia di premunirsi da quella parte. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Chefelà Siel, ascari (91979) del XVIII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Porta ordini della squadra comando di una compagnia, sotto intenso fuoco nemico, assolveva il proprio compito con abnegazione e coraggio. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gheremariam Aptegherghis, buluc basci del IV battaglione eritreo, aggregato alla Banda irregolare di Debra Brehan. — Con una pattuglia a cavallo inseguiva ribelli in fuga uccidendone due e catturandone le armi. — Dennebà, 11 ottobre 1936-XIV.

Gheremedin Bein, muntaz del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Porta ordini di compagnia, durante un combattimento assolveva il suo compito con coraggio ed abnegazione. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Gheresghier Temelsò, ascari del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Porta ordini di compagnia, durante un combattimento assolveva il suo compito con coraggio ed abnegazione. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Gure Mohamed, ascari (19567) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Attendente, si distingueva per slancio nell'assalto contro posizioni nemiche. — Percorreva più volte zone battute dal fuoco per recapitare ordini. — Segaré, 20-21 luglio 1936-XIV.

Hadgù Aptesghì, ascari del XVII battaglione eritreo, reparto comando. — Ascari esploratore, partecipava volontariamente all'assalto di posizioni fortemente contese, giungendo tra i primi sull'obbiettivo. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Merettè Gobeiò, ascari del XVII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Di scorta a bestiame razziato, affrontava risolutamente alcuni ribelli che tentavano recuperarlo, volgendoli in fuga. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Metecù Uolden, sciumbasci (12827) del genio zappatori aggregato alla banda irregolare Debra Brehan. — Con una pattuglia, sotto il fuoco dei ribelli, s'inoltrava nel paese da questi occupato e vi incendiava tutti i tucul. — Leghendi, 13 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Ahmed, ascari (20916) del III battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Con risolutezza e sprezzo del pericolo partecipava all'attacco di forti posizioni nemiche rimanendo ferito. — Segaré, 21-22 luglio 1936-XIV.

Mohamed Ghedi Ussen, ascari (12441) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Ascari mitragliere, in aspro combattimento, dava ripetute prove di coraggio ed abnegazione. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Idris, ascari (63104) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Port'arma leggera, in un'azione di grande polizia coloniale, postava la sua mitragliatrice in posizione dominante e scoperta, e con tiri efficaci infliggeva sensibili perdite all'avversario. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Nur Uardere Dugò, ascari (22276) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Ascari mitragliere, in aspro combattimento, dava ripetute prove di coraggio ed abnegazione. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Tuquabò Ogbati, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Esempio di ardimento e di alto senso del dovere, incurante del fuoco avversario, raggiungeva di corsa per primo la posizione assegnata alla propria arma, trascinando col suo esempio i camerati della squadra. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Tzegai Tuccù, ascari del XXI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice leggera, durante un combattimento, si distingueva per coraggio e capacità nell'impiego dell'arma e, per incitare i compagni, inscenava una fantasia di guerra. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Uarsama Mohamed, ascari (20978) del III battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Ascari mitragliere, durante l'attacco di posizioni nemiche, visto il proprio graduato ferito, prontamente lo sostituiva. Si piazzava poi su punti dominanti e scoperti e batteva afficacemente l'avversario, validamente contribuendo all'esito vittorioso dell'azione. — Segaré, 21-22 luglio 1936-XIV.

Uarsama Ussen Giama, ascari (32642) del III battaglione arabo-somalo. 4ª compagnia. — Ascari mitragliere, in aspro combattimento, dava ripetute prove di coraggio ed abnegazione. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Zuoldai Auleghise, buluc basci del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Si slanciava col proprio buluc al contrattacco contro numerosi ribelli che agivano in terreno insidioso, respingendoli ed infliggendo loro sensibili perdite. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Il Regio decreto in data 29 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1938, registro n. 23 A. I., foglio n. 132, è rettificato come segue per quanto ha riferimento al nominativo del sottotenente Zambrino Lino: ***Zambrini Lino*** di Aldo, anzichè, ***Zambrino Lino*** di Aldo.

(805)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 343.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità e norme per le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio di Massa e Carrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità e norme per le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio di Massa e Carrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 344.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1481, che apporta modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1481, che apporta modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — BENNI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 345.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, concernente l'autorizzazione alla costruzione, in Roma, della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, concernente la autorizzazione alla costruzione, in Roma, della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 346.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1430, che modifica il regime fiscale della birra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1430, che modifica il regime fiscale della birra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 347.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1808, che abroga la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1020, concernente agevolezze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808, che abroga la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1020, concernente agevolezze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII, n. 348.

Scioglimento della Camera dei Deputati e convocazione del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono convocati per il giorno 23 marzo 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1939-XVII, n. 349.

Approvazione della convenzione 22 dicembre 1938-XVII per la concessione delle filovie della provincia di Savona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 22 dicembre 1938-XVII stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società Tramvie elettriche savonesi per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie Savona-Vado, in sostituzione dell'esistente tramvia elettrica, Zinola-Cimitero di Savona, e Savona-Lavagnola-Santuario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 350.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia nave « Premuda ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Premuda » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 115. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1939-XVII, n. 351.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia nave « Rossarol ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Rossarol » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 17 gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 116. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1939-XVII, n. 352.

Attuazione del Regio decreto-legge che deferisce all'Ente nazionale fascista di previdenza Umberto I, le attribuzioni inerenti al trattamento di malattia dei salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XV, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale fascista della previdenza « Umberto I » per i dipendenti delle aziende industriali dello Stato e loro orfani;

Visto il regolamento per la esecuzione del suddetto decreto-legge approvato con R. decreto 31 marzo 1938-XVI, n. 491;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, che deferisce all'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » gli adempimenti inerenti al trattamento di malattia dei salariati statali, in applicazione del citato testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e del relativo regolamento;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato, per effetto delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, provvede:

a) al pagamento dei sussidi di malattia nei limiti e con le modalità stabilite dal testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e dal regolamento 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

b) al pagamento dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro-viveri spettante, a' termini delle vigenti disposizioni, per i giorni di malattia nei quali compete al salariato il sussidio di cui alla precedente lettera *a*);

c) al pagamento alle operaie in caso di parto o di aborto, del sussidio di cui all'art. 35 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge con modificazioni con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al sussidio previsto dall'art. 53 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, modificato dal R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2172.

Art. 2.

La facoltà di estendere, in casi eccezionali, il pagamento dei sussidi di malattia fino al limite massimo stabilito dal 2° comma dell'art. 49 e dall'art. 50 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, è demandata all'Ente Nazionale fascista di previdenza « Umberto I » su proposta delle Amministrazioni interessate.

Art. 3.

Il computo del periodo di infermità di cui all'art. 184 del regolamento 31 dicembre 1924-III, n. 2262, è fatto per anno solare, anzichè per anno finanziario.

Nella prima applicazione del presente decreto non si tiene conto delle giornate di malattia sussidiate dall'Amministrazione durante il primo semestre dell'esercizio 1938-39.

Art. 4.

In caso di decesso dei salariati infermi, al pagamento dei sussidi spettanti ai medesimi e rimasti insoluti, l'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » provvede con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 299 del regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Il salariato che si assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio deve presentare regolare denunzia nel primo giorno di assenza contemporaneamente al capo dello Stabilimento od Ufficio dal quale dipende ed al competente ufficio territoriale dell'Ente.

La denuncia, oltre alle generalità ed al mestiere esercitato, deve contenere l'indicazione dell'Amministrazione dalla quale il salariato dipende, dello Stabilimento, reparto od ufficio ove presta servizio, del domicilio e della possibilità o meno dell'infermo di recarsi personalmente a subire la visita presso il sanitario dell'Ente.

Qualsiasi ritardo nella presentazione della denuncia importa un corrispondente ritardo nella data di inizio della corresponsione della indennità di malattia.

Quando peraltro trattasi di salariati dislocati in località lontane dai centri abitati, potrà consentirsi una dilazione al termine previsto al 1° comma del presente articolo in relazione alle circostanze specifiche dei singoli casi.

Il sanitario dell'Ente, effettuata la visita, deve redigere il referto in doppia copia specificando anche il periodo di assenza dal lavoro autorizzato in dipendenza della infermità constatata. Un esemplare del referto è rimesso nel più breve tempo al capo dello Stabilimento od Ufficio dal quale il salariato dipende ed il secondo è trattenuto dall'Ente.

Ove il sanitario accerti la necessità di un prolungamento o la possibilità di un'abbreviazione del periodo di tempo precedentemente stabilito per la ripresa del servizio, deve redigere un nuovo referto secondo le modalità stabilite nel comma precedente.

Art. 6.

L'Amministrazione deve comunicare all'Ente la paga o retribuzione e la quota giornaliera di aggiunta di famiglia o d'indennità di caro viveri spettanti al salariato all'atto della denuncia di malattia.

Deve, inoltre, segnalare la data di ritorno al lavoro del salariato e fornire le altre notizie eventualmente necessarie alla liquidazione dei sussidi di malattia.

Art. 7.

Qualora l'Ente abbia motivo di ritenere che l'infermità possa derivare da infortunio sul lavoro o sia da considerare come malattia professionale, ha l'obbligo di farne immediatamente apposita denuncia all'Amministrazione interessata.

Analoga denuncia deve fare quando il salariato risulti affetto da infermità di natura tubercolare, contagiosa od infettiva.

Fino a quando, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, non sia intervenuto un giudizio definitivo dell'Istituto nazionale fascista per gli infortuni sul lavoro, l'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » è tenuto a corrispondere i sussidi di malattia entro il periodo massimo previsto per i sussidi predetti.

L'Istituto nazionale fascista per gli infortuni sul lavoro deve rimborsare all'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » l'importo dei sussidi di malattia eventualmente corrisposti dall'Ente stesso durante il periodo per il quale venga riconosciuto al salariato il diritto al trattamento stabilito dalle vigenti disposizioni per gli infortuni degli operai sul lavoro e per le malattie professionali.

L'importo dei sussidi che l'I.N.F.A.I.L. deve rimborsare all'Ente è detratto dall'indennità spettante al salariato in dipendenza dell'infortunio.

Art. 8

Quando il salariato, contrariamente alla dichiarazione del sanitario curante dell'Ente, ritenga di non essere in condizioni di riprendere il lavoro, ha facoltà di chiedere una visita di controllo. Essa è effettuata, entro tre giorni dalla richiesta, da un medico capo o da un medico compartimentale dell'Ente.

Il giudizio emesso in sede di visita di controllo è definitivo a tutti gli effetti.

Qualora la visita di controllo confermi la precedente dichiarazione medica, al salariato non compete il sussidio di malattia per i giorni nei quali non viene riconosciuta l'inabilità al lavoro.

Art. 9.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre l'allontanamento dal servizio dei salariati per misure igieniche.

Del provvedimento disposto dovrà essere data subito comunicazione all'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I », ai fini della concessione del sussidio di malattia.

Qualora non sussistano le condizioni per tale prestazione da parte dell'Ente, l'Amministrazione potrà disporre in favore dei salariati allontanati, la concessione di un sussidio non eccedente i limiti e la misura stabiliti per i sussidi di malattia.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto, le Amministrazioni, indipendentemente dagli accertamenti sanitari che esse effettuano direttamente, hanno facoltà di richiedere in qualsiasi momento che i salariati da esse dipendenti, presenti od assenti dal lavoro, siano sottoposti, da parte degli organi sanitari dell' Ente, a visita medica ordinaria od a visita di controllo.

I risultati degli accertamenti sanitari devono essere sollecitamente comunicati all'Amministrazione interessata.

Art. 11.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I », stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, è calcolato sull'ammontare delle seguenti competenze effettivamente corrisposte ai salariati al netto delle sole ritenute per le assicurazioni sociali obbligatorie e per le pensioni:

a) paga o retribuzione normale;

b) aggiunta di famiglia od indennità di caro viveri;

c) compenso per il lavoro a cottimo;

d) soprassoldi ed altre competenze accessorie al salario quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

Per i lavori a cottimo il contributo è applicato sul compenso che il salariato riceve per l'opera prestata durante l'orario normale di lavoro.

Il versamento del contributo è effettuato a periodi mensili.

Art. 12.

I sussidi di malattia che l'Ente corrisponde ai salariati ai sensi del presente decreto sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile ed al contributo addizionale di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » deve provvedere mensilmente al versamento in Tesoreria delle somme trattenute.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1939-XVII, n. 353.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di San Nicola dei Padri Agostiniani Scalzi, con sede in Genova.

N. 353. R. decreto 3 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di San Nicola dei Padri Agostiniani Scalzi, con sede in Genova, ed è autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 90.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 354.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 354. R. decreto 5 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 3,50 %, disposta in suo favore dal sig. Giuseppe Nosadini, con atto pubblico in data 2 maggio 1938-XVI, a rogito del dott. Ettore Violani, direttore amministrativo di detta Università e ufficiale rogante per gli atti della Università stessa, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Vittoria De Facci Negrati ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII, n. 355.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Arcidosso (Grosseto).

N. 355. R. decreto 9 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Arcidosso, con atto 13 luglio 1938-XVI, a rogito del notaio dott. Gregorio Tromby di Arcidosso (Grosseto), registrato a Castel del Piano, il 15 stesso mese al n. 22, mod. 1, vol. 90.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 26 gennaio 1939-XVII, n. 356.

Approvazione dello statuto della Reale Accademia dei Rinnovati, con sede in Massa.

N. 356. R. decreto 26 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Reale Accademia dei Rinnovati, con sede in Massa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 febbraio 1939-XVII.

Nomina del liquidatore unico e dei membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di Trebaseleghe (Padova) in sostituzione rispettivamente dei liquidatori e dei sindaci attualmente in carica.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 18 febbraio 1934-XII la Cassa rurale di Trebaseleghe, con sede nel comune di Trebaseleghe (Padova), veniva sciolta e messa in liquidazione ed i signori dott. Angelo Macola e Gino Salvadori ne venivano nominati liquidatori;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge alla sostituzione sia dei liquidatori sia dei componenti il collegio sindacale della predetta Cassa rurale;

Decreta:

L'avv. Alberto Valsecchi di Annibale è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di Trebaseleghe, avente sede nel comune di Trebaseleghe (Padova), ed i signori Erminio Cavasin fu Ferdinando, Antonio Gal fu Domenico e dott. Angelo Macola di Giovanni sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni previste nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione rispettivamente dei liquidatori e dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1007)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 febbraio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « La Rinascita Agricola » di Campofiorito (Palermo).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « La Rinascita Agricola » di Campofiorito, con sede nel comune di Campofiorito (Palermo), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « La Rinascita Agricola » di Campofiorito, avente sede nel comune di Campofiorito (Palermo), e la Società stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936 XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1008)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Volpiano e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento, dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Volpiano è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Torino.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Torino.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Torino, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Torino nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Torino è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Torino nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Lugo di Romagna e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento, dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Lugo di Romagna è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Ravenna.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Ravenna.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Ravenna, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Ravenna nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Ravenna nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo Falisco di Montefiascone e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento, dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo Falisco di Montefiascone è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Viterbo.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Viterbo.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Viterbo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Viterbo nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Viterbo è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Viterbo nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario cooperativo popolare di Montecelio e del Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Frascati e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento, dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo popolare di Montecelio ed il Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Frascati sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo. sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Roma.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'articolo 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Roma.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Roma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Roma nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Roma è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Roma nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario cooperativo casalese con sede in Casale Monferrato e del Consorzio agrario cooperativo con sede in Oviglio e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo casalese con sede in Casale Monferrato e il Consorzio agrario cooperativo con sede in Oviglio sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Alessandria.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Alessandria.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Alessandria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Alessandria nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Alessandria è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Alessandria nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Sernobi e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Senorbi è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Cagliari.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1, alla data del 31 dicembre 1938-XVII prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Cagliari.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Cagliari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Cagliari nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Cagliari è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Cagliari nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1022)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario sperimentale di Altamura, del Consorzio agrario cooperativo di Spinazzola e della Cooperativa agricola di Gioia del Colle e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Bari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario sperimentale di Altamura, il Consorzio agrario cooperativo di Spinazzola e la Cooperativa agricola di Gioia del Colle sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Bari.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Bari.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Bari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Bari nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Bari è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Bari nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1023)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario cooperativo di Suzzara, del Consorzio agrario cooperativo di Dosolo, della Cooperativa agricola castiglionese di Castiglione delle Stiviere, del Consorzio agrario cooperativo di Ostiglia, del Consorzio agrario cooperativo di Pegognaga e della Cooperativa agricola di San Benedetto Po e loro fusione del Consorzio agrario provinciale di Mantova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento, dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, Consorzio agrario provinciale della provincia di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Suzzara, il Consorzio agrario cooperativo di Dosolo, la Cooperativa agricola castiglionese di Castiglione delle Stiviere, il Consorzio agrario cooperativo di Ostiglia, il Consorzio agrario cooperativo di Pegognaga e la Cooperativa agricola di San Benedetto Po sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Mantova.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'articolo 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Mantova.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Mantova, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Mantova nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Mantova è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Mantova nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 24
dal 16 al 31 dicembre 1938-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Asti	Agliano	B	—	1
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Bitonto	B	—	1
Belluno	Trichiana	B	—	1
Brescia	Bassano Bresciano	B	—	1
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Torbole Casaglia	B	—	1
Milano	Mairago	B	—	1
Modena	Castelfranco dell'Em.	B	—	2
Id.	Savignano sul Panaro	B	—	1
Napoli	Grazanise	Ov.	—	1
Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Granozzo	B	—	1
Pavia	Ceretto	B	1	—
Id.	Mortara	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	—	1
Salerno	Caggiamo	B	—	1
Id.	Tegliano	B	—	3
Taranto	Castellaneta	B	—	1
Terni	Narni	B	—	1
Torino	Pinerolo	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	1
			2	24
Carbonchio sintomatico.				
Cuneo	Benevagienna	B	—	1
Littoria	Terracina	B	—	1
Sassari	Illorai	B	—	5
Treviso	Fregona	B	—	1
			—	8
Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	3	2
Id.	Borgo San Martino	B	1	—
Id.	Capriata Orba	B	—	1
Id.	Carbonara Scrivia	B	1	—
Id.	Carrega Ligure	B	2	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	3
Id.	Cassano Spinola	B	—	1
Id.	Conzemo Monferrato	B	—	1
Id.	Cuccaro Monferrato	B	—	1
Id.	Felizzano	B	1	4
Id.	Frassineto Po	B	1	1
Id.	Fubine	B	1	1
Id.	Masio	B	1	3
Id.	Mombello	B	—	2
Id.	Occimiano	B	3	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Alessandria	Pontecurone	B	—	1
Id.	Pontestura	B	—	1
Id.	Guargnento	B	1	—
Id.	Roccagrimalda	B	—	3
Id.	Sale	B	1	—
Id.	Sarezzano	B	—	1
Id.	Ticineto	B	3	—
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Vignole Monferrato	B	1	1
Ancona	Osimo	B	1	—
Id.	Cerreto d'Esi	S	5	—
Id.	Montemarciano	S	1	1
Id.	Senigallia	S	5	—
Id.	Sassoferrato	S	—	2
Aosta	Alice Superiore	S	1	—
Id.	Bairo Torre	S	1	—
Id.	Borgofranco d'Ivrea	S	—	2
Id.	Caluso	S	—	3
Id.	Caverna	S	2	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	Ivrea	B	1	1
Id.	Pavone Canavese	B	5	1
Id.	Quarto Praetoria	B	6	—
Id.	San Martino Canavese	B	3	—
Id.	Strabino Romano	B	2	2
Id.	Villanuova Baltea	B	4	1
Asti	Antignano	B	1	1
Id.	Asti	B	—	1
Id.	Calamandrana	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Castelrocchero	B	—	1
Id.	Fontanile	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Mombaruzzo	B	—	2
Id.	Mombercelli	B	3	—
Id.	Montegrosso	B	—	1
Id.	Nizza Monferrato	B	1	1
Id.	Robella	B	1	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	—	7
Id.	San Martino Alfieri	B	1	5
Id.	Scandeluzza	B	1	5
Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Vigliano	B	1	—
Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Vinchio	B	1	—
Belluno	Puos d'Alpago	B	—	3
Benevento	Sant'Agata de' Goti	B	2	—
Id.	Piana di Caiazzo	B	—	2
Bergamo	Albino	B	1	5
Id.	Arcene	B	—	1
Id.	Ardesio	B	3	1
Id.	Arzago d'Adda	B	2	10
Id.	Barbata	B	2	1
Id.	Bedulita	B	—	1
Id.	Berbenno	B	—	1
Id.	Bergamo	B	1	4
Id.	Boltiere	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	3	1
Id.	Bottanaco	B	—	3
Id.	Caleniate	B	2	3
Id.	Calcio	B	—	2
Id.	Calvenzano	B	1	2
Id.	Caravaggio	B	3	3
Id.	Casirate d'Adda	B	2	—
Id.	Casnigo	B	—	1

Segue: ***Afta epizootica.***

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bergamo	Centrisola	B	4	5
Id.	Ciserano	B	3	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	1	3
Id.	Credaro	B	—	4
Id.	Covo	B	—	2
Id.	Curdomo	B	—	1
Id.	Fara d'Adda	B	1	—
Id.	Fontanella	B	6	5
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Gorle	B	4	5
Id.	Lovere	B	—	1
Id.	Martinengo	B	12	10
Id.	Misano di Gera d'Adda	B	—	1
Id.	Mornico al Serio	B	7	8
Id.	Oneta	B	—	1
Id.	Orio al Serio	B	1	6
Id.	Osio Sotto	B	2	—
Id.	Pagazzano	B	—	17
Id.	Ranica	B	1	1
Id.	Romano Lombardo	B	—	4
Id.	Sarnico	B	—	1
Id.	Scanzorosciate	B	—	2
Id.	Torre Boldone	B	—	3
Id.	Torre Pallavicina	S	—	1
Id.	Treviolo	B	4	2
Id.	Urgnano	B	2	4
Id.	Viadanica	B	1	1
Id.	Villongo	B	—	1
Id.	Zanica	B	1	7
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bologna	B	1	3
Id.	Castelguelfo	B	—	1
Id.	Castelmaggiore	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	1	—
Id.	Medicina	B	2	1
Id.	Monterenzio	B	2	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Pianoro	B	—	1
Id.	Pieve di Cento	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Brescia	Alfianello	B	1	1
Id.	Angolo	B	—	1
Id.	Bagolino	B	1	1
Id.	Bagnolo	B	1	—
Id.	Bassano	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	3	—
Id.	Berlingo	B	1	—
Id.	Brescia	B	5	6
Id.	Borgosatollo	B	6	3
Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Capriano	B	4	—
Id.	Capriolo	B	—	2
Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	1	6
Id.	Castegnate	B	2	1
Id.	Castelmella	B	5	3
Id.	Castalcovati	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	3	6
Id.	Cazzago San Martino	B	1	—
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Chiari	B	4	5
Id.	Coccaglio	B	3	1
Id.	Cologne	B	2	1
Brescia	Comezzano Cizzago	B	4	3
Id.	Corzano	B	4	—
Id.	Collio	B	1	—
Id.	Desenzano	B	2	2
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Ghedi	B	5	2
Id.	Gianico	B	—	1
Id.	Gottolengo	B	1	1
Id.	Iseo	B	—	1
Id.	Isorella	B	—	1
Id.	Leno	B	4	7
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Lonato	B	3	2
Id.	Montichiari	B	1	2
Id.	Manerbio	B	4	2
Id.	Orzinuovi	B	3	5
Id.	Orzivecchi	B	2	—
Id.	Ospitaletto	B	2	—
Id.	Palazzolo	B	1	—
Id.	Paratico	B	1	—
Id.	Pian d'Artogne	B	2	4
Id.	Pompiano	B	5	—
Id.	Poncarale Flero	B	3	3
Id.	Pontevico	B	3	5
Id.	Pontoglio	B	2	—
Id.	Quinzano	B	1	—
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	4	—
Id.	Rodengo	B	1	1
Id.	Roncadelle	B	2	—
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	3
Id.	San Gervasio	B	—	1
Id.	Sarezzo	B	—	1
Id.	San Zeno	B	2	2
Id.	Torbole	B	—	1
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Trenzano	B	9	3
Id.	Urago d'Oglio	B	—	3
Id.	Verolanuova	B	2	—
Como	Alserio	B	—	1
Id.	Ballabio	B	—	5
Id.	Binago	B	1	—
Id.	Blessagno	B	—	1
Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Bulciago	B	—	1
Id.	Cadorago	B	2	—
Id.	Capiago	B	5	—
Id.	Carimate	B	1	1
Id.	Carlazzo	B	2	—
Id.	Casatenovo	B	—	1
Id.	Cassago	B	—	2
Id.	Cermenate	B	11	—
Id.	Cernusco	B	2	1
Id.	Civenna	B	—	2
Id.	Como	B	2	2
Id.	Cremeno	B	2	—
Id.	Dolzago	B	—	1
Id.	Figino	B	4	2
Id.	Galbiate	B	—	3
Id.	Garbagnate	B	2	4
Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Lecco	B	3	—
Id.	Lieto Colle	B	—	1
Id.	Lomazzo	B	—	6
Id.	Mirabello	B	9	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Como	Molteno	B	3	1
Id.	Monticello	B	—	1
Id.	Nibionno	B	1	1
Id.	Oggiono	B	2	1
Id.	Olginate	B	1	1
Id.	Pontelabro	B	—	1
Id.	Rogeno	B	—	1
Id.	Rovuporro	B	—	1
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Turate	B	—	1
Id.	Valmassera	B	—	2
Id.	Valmorca	B	1	—
Id.	Verdesio Inferiore	B	1	4
Id.	Verdesio Superiore	B	1	—
Cremona	Agnadello	B	3	—
Id.	Annicco	B	4	—
Id.	Bagnolo Cremasco	B	4	2
Id.	Bonemerse	B	—	1
Id.	Camisano	B	—	1
Id.	Capergnanica	B	3	—
Id.	Cappella Cantore	B	2	—
Id.	Casaletto Sopra	B	—	1
Id.	Casalmorano	B	—	3
Id.	Castelleone	B	9	7
Id.	Credera Rabbiano	B	4	2
Id.	Crema	B	5	6
Id.	Cremosano	B	6	—
Id.	Fiesco	B	3	6
Id.	Genivolta	B	2	—
Id.	Izemo	B	10	8
Id.	Moscazzano	B	—	3
Id.	Palazzo Pignano	B	1	3
Id.	Paudino	B	4	3
Id.	Piadena	B	1	—
Id.	Ricengo	B	—	2
Id.	Ripalta Cremasca	B	—	2
Id.	Rivolta d'Adda	B	4	—
Id.	Robecco d'Oglio	B	2	—
Id.	Romanengo	B	—	2
Id.	Salvirola	B	7	3
Id.	Scandolara Ravara	B	2	—
Id.	Sergnano	B	—	1
Id.	Soncino	B	3	3
Id.	Soresina	B	2	4
Id.	Spineda	B	2	—
Id.	Spino d'Adda	B	—	4
Id.	Ticengo	B	3	—
Id.	Trescorre Cremasco	B	2	—
Id.	Trigolo	B	4	2
Id.	Vaiano Cremasco	B	—	3
Id.	Vailata	B	1	5
Cuneo	Alba	B	3	1
Id.	Bagnolo	B	—	2
Id.	Bra	B	1	—
Id.	Castagnito	B	1	1
Id.	Cavallermaggiore	B	1	—
Id.	Centallo	B	—	1
Id.	Ceva	B	—	1
Id.	Ceresole d'Alba	B	—	1
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Fossano	B	—	2
Id.	Guarene	B	1	—
Id.	Magliano Alfieri	B	1	1
Id.	Mango	B	—	2
Id.	Marene	B	—	1
Id.	Melle	B	—	1
Id.	Monteu Roero	B	1	—
Cuneo	Monticello d'Alba	B	1	—
Id.	Neive	B	7	1
Id.	Paesana	B	1	—
Id.	Pagno	B	6	1
Id.	Peveragno	B	1	1
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Polonghera	B	1	4
Id.	Priacca	B	1	—
Id.	Renello	B	2	2
Id.	Saliceto	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	7	1
Id.	Sant'Albano Stura	B	1	1
Id.	Santo Stefano Roero	B	—	1
Id.	Savigliano	B	7	2
Id.	Sommariva del Bosco	B	—	1
Id.	Villafalletto	B	1	1
Id.	Villanova Mondovì	B	1	1
Id.	Villanova Solaro	B	1	1
Ferrara	Cento	S	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Poggiorenatico	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Id.	Ro	B	—	3
Id.	Sant'Agostino	B	—	1
Firenze	Campi Bisenzio	B	1	—
Id.	Cerreto Guidi	B	1	—
Id.	Prato	B	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	—	3
Id.	Matteria	B	3	7
Forlì	Forlimpopoli	B	1	—
Id.	Rimini	B	2	—
Frosinone	Guarcino	B	—	2
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Pignataro Interamna	B	1	—
Id.	San Giorgio al Liri	B	3	—
Id.	Vico nel Lazio	B	2	—
Imperia	Bordighera	B	1	—
Id.	Cervo	B	1	—
Id.	San Remo	B	2	—
Littoria	Gaeta	B	—	1
Id.	Itri	B	—	1
Id.	Littoria	B	—	5
Id.	Pontinia	B	1	4
Id.	Priverno	B	1	1
Id.	Sabaudia	B	—	1
Id.	Sermoneta	B	—	3
Id.	Sonnino	B	—	3
Id.	Terracina	B	2	1
Livorno	Livorno	BS	6	2
Lucca	Pietrasanta	B	4	—
Mantova	Castiglione delle Stiviere	B	1	1
Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Gonzaga	B	1	—
Id.	Moglia	B	4	—
Id.	Pegognaga	B	2	1
Id.	Quistello	B	1	—
Id.	San Benedetto	B	1	—
Id.	Solferino	B	4	—
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	B	1	—
Id.	Castroreale	B	1	—
Id.	Messina	B	8	—
Id.	Monforte San Giorgio	B	2	—
Id.	Rometta	B	1	—
Id.	San Pier Niceto	B	1	—
Milano	Abbadia Cerreto	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Milano	Albiate	B	—	1
Id.	Assago	B	1	—
Id.	Casalmaiocco	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	1	—
Id.	Cesano Maderno	B	1	—
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Colturano	B	—	1
Id.	Cornegliano Laudense	B	1	—
Id.	Fombio	B	1	—
Id.	Gaggiano	B	1	—
Id.	Galgagnano	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Masate	B	—	1
Id.	Merlino	B	—	1
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Ossago	B	—	1
Id.	Rho	B	1	—
Id.	San Zenone al Lambro	B	1	—
Id.	Sedriano	B	1	—
Id.	Senna Lodigiana	B	—	1
Id.	Sordio	B	1	—
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Villanova Sillari	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	3
Id.	Modena	B	—	1
Novara	Conturbia	B	—	1
Id.	Bellinzago	B	—	1
Id.	Borgolavezzano	B	1	2
Id.	Borgomanero	B	2	—
Id.	Brovello-Carpugnino	B	—	1
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Castelletto Ticino	B	—	1
Id.	Cerano	B	—	1
Id.	Crodo	B	2	1
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Gattico	B	1	4
Id.	Momo	B	3	—
Id.	Oleggio	B	—	5
Id.	Romentino	B	—	2
Id.	Sozzaro	B	—	1
Id.	Terdobbiate	B	1	—
Id.	Trecate	B	—	5
Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Id.	Varzo	B	—	1
Id.	Villadossola	B	—	1
Padova	San Giorgio in Bosco	B	—	2
Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Barbona	B	—	1
Parma	Collecchio	B	—	1
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	3	2
Id.	Noceto	B	1	1
Id.	S. Pancrazio Parmense	B	1	—
Id.	San Lazzaro Parmense	B	2	1
Pavia	Borgoratto	B	—	1
Id.	Calvignano	B	2	—
Id.	Breme	B	1	—
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	—	1
Id.	Castello d'Agogna	B	—	1
Id.	Ceretto	B	—	1
Id.	Cergnago	B	—	1
Id.	Chignolo	B	1	—
Id.	Cura Carpignano	B	1	—
Pavia	Fossarmato	B	—	1
Id.	Frascarolo	B	—	1
Id.	Gambarana	B	—	1
Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Miradolo	B	—	2
Id.	Montalto	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	—	2
Id.	Pinarolo	B	1	—
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	Rognano	B	1	—
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	San Martino	B	—	2
Id.	Torre Vecchia Pia	B	1	—
Id.	Valle Salimbene	B	2	—
Id.	Varzi	B	1	—
Id.	Verrua Po	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Zeme	B	—	3
Id.	Zinasco	B	—	1
Pisa	Montopoli in Val d'Arno	B	1	—
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	1	1
Pistoia	Monsummano	B	—	2
Id.	Ponte Buggianese	B	1	1
Id.	Seravalle Pistoiese	B	2	—
Pola	Erpelle Cosina	B	—	4
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	8	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	—	1
Id.	Corregio	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Quattro Castella	B	—	1
Id.	San Polo d'Enza in Caviano	B	—	1
Roma	Roma	B S O	39	27
Rovigo	Fratta Polesine	B	—	1
Id.	Occhiobello	B	—	1
Id.	Rovigo	B	2	—
Id.	Villanova del Ghebbo	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	B S	1	—
Siracusa	Siracusa	B S	1	—
Sondrio	Ardenno	B S	2	6
Id.	Buglio in Monte	B O S	—	25
Id.	Delebio	B S	2	2
Id.	Dubino	B O C S	2	45
Id.	Forcola	B O	2	—
Id.	Gordona	B O S C	2	28
Id.	Ponte in Valtellina	B S	5	6
Id.	Sondrio	B S	1	—
Id.	Tirano	B S	1	2
Id.	Villa di Tirano	B S	1	1
Taranto	Taranto	B	2	—
Torino	Candiolo	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Pecetto Torinese	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	—	1
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Rivara Canavese	B	—	1
Id.	Settimo Torinese	B	1	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Trofarello	B	1	—
Id.	Villastellana	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Trento	Aldeno	B	—	1
Id.	Baselega Pinè	B	—	1
Id.	Cembra	B	—	1
Id.	Civezzano	B	—	1
Id.	Denno	B	—	2
Id.	Egna	B	—	2
Id.	Madruzzo	B	—	1
Id.	Mori	B	—	5
Id.	Pannone	B	—	1
Id.	Pergine	B	—	1
Id.	Pomarolo	B	—	3
Id.	Trento	B	—	5
Trieste	Cave Auremiane	B	—	1
Id.	Cargnale	B	5	—
Id.	Monrupino	B	—	1
Id.	Trieste	B	1	—
Varese	Besnate	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	—	1
Id.	Semirago	B	1	1
Id.	Mercallo	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Viggiù	B	—	1
Venezia	Venezia	B	1	2
Vercelli	Benna	B	—	1
Id.	Cigliano	B	2	6
Id.	Massazza	B	—	2
Id.	Palazzolo	B	—	1
Id.	Sangermano	B	—	1
Id.	Trino	B	3	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Affi	B	1	—
Id.	Caldiero	B	—	1
Id.	Caprino Veronese	B	4	9
Id.	Colognola dei Colli	B	—	1
Id.	Costernano	B	—	3
Id.	Sanguinetto	B	—	1
Id.	Sant'Anna d'Alfaedo	B	—	9
Id.	Sona	B	—	1
Id.	Verona	B	—	2
Id.	Veronella	B	—	3
Vicenza	Noventa Vicentina	B	—	1
Id.	Arzignano	B	—	1
			675	798
	Malrossino dei suini.			
Aquila	Capestrone	S	5	—
Asti	Moncucco Torinese	S	—	1
Brescia	Offlaga	S	1	—
Chieti	Schiavi	S	10	—
Id.	Lentella	S	—	1
Firenze	Firenze	S	—	1
Fiume	Laurana	S	—	1
Gorizia	Gradisca d'Isonzo	S	1	—
Id.	Gorizia	S	1	—
Macerata	Matelica	S	1	—
Mantova	Gonzaga	S	1	—
Id.	Nerdana	S	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Padova	Sant'Angelo di Piove	S	—	1
Pavia	Pavia	S	1	—
Pola	Rovigno	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Casale Grande	S	—	1
Teramo	Basciano	S	1	—
Id.	Teramo	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Trieste	Trieste	S	1	—
Id.	Divaccia	S	2	—
Vicenza	Roana	S	—	1
			27	10
	Peste e setticimia dei suini.			
Ancona	Castelplanio	S	2	—
Id.	Numana	S	2	—
Arezzo	Arezzo	S	4	—
Id.	Civitella in Val Chiana	S	5	—
Id.	Cortona	S	3	—
Id.	Montevarchi	S	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	4	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Comunanza del Littorio	S	4	—
Id.	Fermo	S	7	—
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Montefiore	S	1	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	2	—
Id.	Roccafluvione	S	7	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	1
Id.	Venarotta	S	5	—
Benevento	Alife	S	—	1
Id.	San Potito Sannitico	S	—	1
Bologna	Bologna	S	1	—
Brescia	Brescia	S	1	—
Macerata	Castelraimondo	S	1	—
Id.	Cingoli	S	2	—
Id.	Macerata	S	5	—
Id.	Pallanza	S	3	—
Id.	Tolentino	S	1	—
Id.	Urbisaglia	S	15	—
Pavia	Casteggio	S	1	—
Pescara	Loreto Aprutino	S	1	—
Id.	Pescara	S	2	1
Id.	Pianella	S	1	—
Roma	Roma	S	—	1
Salerno	Sicignano degli Albuni	S	2	—
Siena	Montepulciano	S	1	—
Teramo	Campli	S	1	—
Id.	Controguerra	S	—	2
Id.	Pineto	S	2	—
Id.	Silas	S	2	—
Id.	Teramo	S	—	1
Treviso	Roncada	S	1	—
Venezia	Mirano	S	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	1
			93	10
	Morva.			
Napoli	Casoria	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
			3	—
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Alessandria della Rocca	E	1	—
Brindisi	Ostuni	E	1	—
Caltanisetta	Marianopoli Vallelunga	E	—	1
Catania	Belpasso	E	2	—
Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Aversa	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico.*			
Napoli	Albanova	E	2	—
Id.	Arzano	E	2	1
Id.	Afragola	E	2	—
Id.	Brusciano	E	—	1
Id.	Casalnuovo	F	1	—
Id.	Fertilia	E	1	—
Id.	Francolise	E	1	—
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Marano	E	1	—
Id.	Napoli	E	37	—
Id.	Pompei	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Trentola	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Agropoli	E	—	1
Id.	Amalfi	E	1	—
Id.	Baronissi	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	3	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Giffoni Valle Piana	E	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Roccadaspide	E	1	1
Id.	San Cipriano Vicentino	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Torchiara	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Alcanio	E	8	4
Id.	Camporeale	E	1	—
Id.	Castellammare d. Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	7	—
Id.	Partanna	E	—	1
Id.	Trapani	E	5	—
			101	13
	Rabbia.			
Modena	Formigine	C	—	1
Napoli	Albanova	C	—	1
Id.	Frignano	C	—	1
Id.	Fertilia	C	—	1
Id.	Marcianise	C	—	1
Id.	Mugnano	C	—	2
Id.	Napoli	C	—	4
Id.	Sant'Antimo	C	—	1
Salerno	Amalfi	C	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	C	—	1
Id.	Nocera Superiore	C	—	1
Id.	Nocera Inferiore	C	—	3
Id.	Pontecagnano	C	—	1
Id.	San Marzano sul Sarno	C	—	1
Id.	San Valentino Torio	C	—	1
Id.	Sarno	C	1	—
Id.	Scafati	C	—	1
			1	22
	Rogna.			
Aquila	Rocca di Mezzo	O	1	—
Belluno	Sedico	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	2
			3	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Caltanissetta	Gela	O	—	1
Catania	Acicatena	O	—	1
Id.	Nicolosi	O	—	1
Id.	Randazzo	O	—	1
Siracusa	Sortino	O	1	—
			1	4
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Alluvioni Cambio	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	1	1
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	—
Bologna	Loiano	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Casalecchio da Reno	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Ferrara	Codigoro	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Id.	Orbetello	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	4
Id.	Castelfranco dell'Em.	B	—	1
Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Fiorano Modenese	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	San Felice	B	—	1
Id.	Vignola	B	—	1
Novara	Barengo	B	1	—
Id.	Gravellona Toce	B	1	—
Id.	Novara	B V	2	3
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Parma	Felino	B	—	1
Id.	Zibello	B	—	1
Pisa	Calci	O	1	—
Reggio nell'Emilia	Correggio	E	—	2
Id.	Rubiera	E	—	1
Id.	Castellana	E	—	1
Roma	Roma	E	10	—
Rovigo	Loreo	B	2	—
Siena	Radicondoli	B	—	1
Trento	Livo	B	1	—
Id.	Strigno	B	4	—
Treviso	Gorgo al Monticano	B	2	—
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Buia	B	1	—
Id.	Sedegliano	B	1	—
Id.	Vito d'Asio	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	3	—
Id.	Caorle	B	3	—
Id.	Cavarzere	B	6	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	5	—
Id.	Marcon	B	1	—
			64	25
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	2	—
Id.	Molfetta	B	—	9
Id.	Id.	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Tubercolosi bovina.*				
Bari	Ruvo di Puglia	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	B	—	1
Ferrara	Codigoro	B	—	2
Id.	Ostellato	B	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Modena	Sassuolo	B	—	1
Trapani	Marsala	B	—	1
			7	17
Diarrea dei vitelli.				
Pesaro	Pergola	B	1	—
Id.	Pesaro	B	2	—
Id.	San Costanzo	B	1	—
Udine	Sestizza	B	—	1
			4	1
Difterite aviaria.				
Grosseto	Orbetello	P	1	—
Trapani	Marsala	P	—	1
			1	1
Colera dei polli.				
Padova	Montegrotto	P	—	1
Treviso	Casale sul Sile	P	1	—
Id.	Cessalto	P	3	—
Id.	Chiarano	P	3	2
Id.	Gorgo di Monticano	P	—	1
Id.	Valdobbiadene	P	2	—
			9	4

RIEPILOGO

dal 16 al 31 dicembre 1938-XVII, n. 24

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	15	23	26
2	Carbonchio sintomatico	4	4	8
3	Afta Epizootica	42	493	1473
4	Malrossino dei suini	16	22	37
5	Peste e setticemia dei suini	16	42	103
6	Morva	1	3	3
7	Farcino criptococcico	9	42	114
8	Rabbia	3	17	23
9	Rogna	4	4	6
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	5
11	Aborto epizootico	16	48	89
12	Tubercolosi bovina	5	12	24
13	Diarrea dei vitelli	2	4	5
14	Difterite aviaria	2	2	2
15	Colera dei polli	2	5	13

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(590)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 70 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA:

4074. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta « C.I.M.E.A. » (Commercio Italiano Metalli ed Affini) con sede in Milano è autorizzata ad allestire in Milano una fonderia per ricupero rottami di rame, ottone ed alluminio.

INDUSTRIA DEL VETRO:

4075. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Italiana Philips con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Alpignano, un impianto per la produzione di tubi di vetro necessari alla fabbricazione di tubi elettronici.

4076. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, la domanda della S. A. « Osram » Soc. Riunite Osram-Edison-Clerici con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare nel proprio stabilimento in Milano un impianto completo Danner e due forni per la fusione del vetro, non è accolta.

INDUSTRIA DEI MATERIALI REFRATTARI:

4077. — Decreto Ministeriale 8 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Finanziaria Industriale Sarda, con sede in Cagliari, è autorizzata a produrre, nel proprio stabilimento di Cagliari, anche materiali silico alluminosi, ed extralluminosi, per un quantitativo annuo di tonnellate dodicimila nel complesso.

INDUSTRIA DEL GHIACCIO E DEL FREDDO:

4078. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, la S. A. per Esportazione Albarelli-Marchesetti con sede in Verona è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio in Fortezza (Bolzano) installandovi un compressore da 115.000 frigorie-ora.

4079. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, la S. A. Cooperativa Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca ed affini con sede in Porto S. Stefano (Grosseto) è autorizzata ad allestire in Porto S. Stefano una fabbrica di ghiaccio.

4080. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Terso Antonio fu Luigi con sede in Pisticci (Matera) è autorizzata ad allestire in Pisticci un impianto frigorifero per l'esercizio di una gelateria e per la vendita al pubblico del ghiaccio.

4081. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Vincenzo Ferrara Accardi con sede in Palermo è autorizzata ad allestire in Partinico (Palermo) una fabbrica di ghiaccio.

4082. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Ghetti e Saporetti con sede in Ravenna è autorizzata ad allestire in Massalombarda (Ravenna) un impianto per la produzione del freddo e del ghiaccio.

4083. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Sacchella Umberto e Fratello con sede in Sirmione (Brescia) è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio in Sirmione.

4084. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Frigorifera Tendi Fascetti e C. con sede in Pisa è autorizzata a sostituire nella propria fabbrica di ghiaccio in Pisa un compressore di 70.000 frigorie con altro nuovo di frigorie 68.500, nonchè ad ampliare il reparto frigorifero con l'allestimento di altre due celle frigorifere della capacità utile di mc. 217.

4085. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Cooperativa Edificatrice di produzione e lavoro con sede in Busto Arsizio (Varese) è autorizzata ad esercire in Busto Arsizio un impianto per la fabbricazione del ghiaccio per una produzione di ghiaccio da 12 a 15 quintali nelle 24 ore, da servire per il proprio fabbisogno.

4086. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Impresa Idroelettrica Sabatini Alfredo con sede in Scalea (Cosenza) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire un impianto per la fabbricazione di ghiaccio, non è accolta.

4087. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Gennaro Memmoli e C. con sede in Golfo Aranci (Terranova Pausania) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Golfo di Aranci una fabbrica di ghiaccio con annessa cella frigorifera, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE:

4088. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Banzi Dante con sede in Bondeno (Ferrara) è autorizzata ad allestire in Bondeno un impianto per la fabbricazione di bevande gassate.

4089. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Giorgio Tamaro con sede in Pirano (Pola) è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di acque gassate di Pirano, per produrre anche una aranciata tipo « Augusta » e limonata.

4090. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Taccone Vittoriano con sede in Celano (Aquila) è autorizzata ad esercire in Celano una fabbrica di bevande gassate e aranciate.

4091. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta Fossati cav. Eugenio con sede in Acqui (Alessandria) è autorizzata ad esercire in Acqui una fabbrica di bevante gassate.

4092. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Biscetti Edoardo con sede in Rieti intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Rieti un impianto per la fabbricazione di bevande gassate, non è accolta.

4093. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Leland Pizzi con sede in Firenze intesa ad allestire in Firenze uno stabilimento per l'imbottigliamento gassato della bevanda Coca Cola, non è accolta.

4094. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Filandro Ciavalini di Antonio con sede in Francavilla al Mare intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Francavilla al Mare nella località Valle Foro una piccola fabbrica di bevande gassate non è accolta.

4095. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Bernardi Argia con sede in Rimini intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Rimini, un piccolo impianto per la fabbricazione di bevande gassate, non è accolta.

4096. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Miceli Felice di Antonino con sede in Caraffa di Catanzaro intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire nel comune di Caraffa di Catanzaro una fabbrica di bevande gassate non è accolta.

4097. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Ploner Luigi di Luigi con sede in Brunico (Bolzano) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Brunico una fabbrica di acque gassate, aranciate e limonate non è accolta.

INDUSTRIA DELLE DISTILLERIE DI SECONDA CATEGORIA.

4098. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, con la quale la Federazione Nazionale dei Consorzi per la Viticoltura, con sede in Roma è autorizzata ad esercire un impianto per la distillazione delle materie vinose, per l'estrazione di materie tartariche greggie e per l'estrazione dell'olio dei vinaccioli, in Bolzano.

4099. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, con la quale la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura con sede in Roma è autorizzata ad esercire un impianto per la distillazione delle materie vinose, per l'estrazione di materie tartariche grezze e per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli, in Ciampino di Marino (Roma).

4100. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Alessandro Locatelli, con sede in Mapello (Bergamo), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria in Mapello, mediante la installazione di una nuova colonna per distillare alcool da vinelli e vini avariati.

4101. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta De Luca Leone, con sede in Gavardo (Brescia) è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di alcool in Gavardo, mediante l'installazione di un nuovo impianto per distillazione continua e di una colonna rettificatrice.

4102. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Successori Piasentin Corrado di Angelo, con sede in Dolo (Venezia), è autorizzata ad allestire, in Dolo, una nuova distilleria per la lavorazione delle vinacce e del vino.

4103. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Distilleria Barbi Vittorio, con sede in Brescia, è autorizzata ad esercire un apparecchio per la distillazione di grappa, nella propria distilleria di Brescia.

4104. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Bombardieri Luigi, con sede in Gerlago (Bergamo), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la estrazione di grappa dalle vinacce, mediante l'installazione di un impianto per la distillazione e rettificazione dell'alcool a 92-96 gradi.

4105. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Distilleria Agricola Garuti con sede in Imola (Bologna) è autorizzata a riattivare in Imola un impianto di distilleria di seconda categoria per la lavorazione delle vinacce e del vino con produzione di materie tartariche greggie e un impianto di oleificio.

4106. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Distillerie Barbi Vittorio, con sede in Brescia è autorizzata ad ampliare la propria distilleria in Brescia, mediante la installazione di una terza colonna di rettificazione.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE CIRCOLARI:

4107. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Calzificio Sabbionetano, con sede in Sabbioneta (Mantova) è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Sabbioneta, dieci macchine circolari per calze da bambini, ed una macchina rettilinea per elastici Jacquard, in sostituzione di altrettante macchine del genere di vecchio tipo da demolirsi.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE CALZE A TELAIO.

4108. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Brugnago & Felber con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Torino, due soli telai Cotton da 24 teste ciascuno (uno finezza 54 gg. ed uno finezza 60 gg.) e due talloniere.

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

4109. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Filatura di Monza, è autorizzata ad installare un assortimento automatico completo e due selfactings da 460 fusi ciascuno nella propria filatura di cotone e misti in Monza, in sostituzione di analogo macchinario di vecchio tipo ivi esistente.

INDUSTRIA DEGLI OLII DI SEME.

4110. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Riseria Italiana S. A. Industriale e Commerciale con sede in Porto Marghera (Venezia) è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Porto Marghera un impianto per l'estrazione degli olii vegetali con solvente.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

4111. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. La Fibra Vulcanizzata e Cartiere Prealpine con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento in Intra (Novara) coll'installarvi nuovo macchinario per la produzione di pasta di legno meccanica, non è accolta.

(1000)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita del Debito pubblico** Elenco n. 18

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	57913	35 —	Mattera Concetta fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Esposito *Carmela* di Raffaele, vedova di Mattera Luigi dom. ad Ischia (Napoli); con usufrutto vitalizio a favore di Esposito *Carmela* di Raffaele, vedova di Mattera Luigi dom. ad Ischia (Napoli).	Mattera Concetta fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Esposito *Maria-Carmela* di Raffaele ved. di Mattera Luigi dom. ad Ischia (Napoli); con usufrutto vitalizio a favore di Esposito *Maria-Carmela* di Raffaele ved. di Mattera Luigi dom. ad Ischia (Napoli).
Id.	57914	35 —	Mattera Cecilia fu Luigi, minore ecc. come sopra; con usufrutto come sopra.	Mattera Cecilia fu Luigi, minore ecc., come sopra; con usufrutto come sopra.
Id.	57915	35 —	Mattera Giovanni fu Luigi, minore ecc. come sopra; con usufrutto come sopra.	Mattera Giovanni fu Luigi, minore ecc., come sopra; con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	379720	525 —	Osimo Massimo fu Raffaele dom. in Torino; l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta ad Osimo *Nina* fu Raffaele, nubile interdetta sotto la tutela di Osimo Massimo dom. in Torino.	Come contro; l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta ad Osimo *Anna* fu Raffaele, nubile ecc., come contro.
Id.	342626	35 —	Scaccia *Rosario* di Antonino minore sotto la p. p. del padre dom. in Cerda (Palermo).	Scaccia *Giovanni-Rosario* di Antonino, minore ecc.
Id.	376041	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	235457	24,50	*Masciadri* Antonio e *Paolo* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Franzetti Angela fu Pasquale ved. Masciadri dom. a Bardello (Varese).	*Masciadra* Antonio e *Paolina* fu Giuseppe, minori ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	10565	52,50	Magni Ida fu *Eugenio*, minore sotto la p. p. della madre Fumagalli *Agnese* fu Carlo, ved. Magni, dom. in Cornate (Milano).	Magni Ida fu *Carlo-Eugenio*, minore sotto la p. p. della madre Fumagalli *Eugenia-Agnese* fu Carlo ecc.; come contro.
Id.	10566	52,50	Magni Roberto ecc., come sopra.	Magni Roberto ecc., come sopra.
Id.	10567	17,50	Magni Ida ecc., come sopra; con usufrutto vitalizio a favore di Fumagalli *Agnese* fu Carlo, ved. Magni *Eugenio*.	Magni Ida ecc., come sopra; con usufrutto vitalizio a favore di Fumagalli *Eugenia-Agnese* fu Carlo, ved. Magni *Carlo-Eugenio*.
Id.	10568	17,50	Magni Roberto ecc., come sopra; con usufrutto come sopra.	Magni Roberto ecc., come sopra; con usufrutto come sopra.
Id.	14510	3,50	Magni Ida fu Carlo-Eugenio, minore sotto la p. p. della madre *Agnese* Fumagalli, ved. Magni, dom. a Cornate (Milano).	Magni Ida fu Carlo-Eugenio, minore sotto la p. p. della madre *Eugenia-Agnese* Fumagalli ecc., come contro.
Id.	14511	3,50	Magni Roberto fu Carlo-Eugenio, minore ecc., come sopra.	Magni Roberto fu Carlo-Eugenio, minore ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	695076	35 —	Roncagliolo *Stella-Maria* di Bartolomeo, nubile, dom. in Genova.	Roncagliolo *Maria-Stella* di Bartolomeo, nubile, dom. in Genova.
Id.	724988	308 —	Piccinini *Vittorio* fu Giuseppe, dom. in Casale Monferrato (Alessandria). Ipotecata per dote a favore di Tizzani Cristina, di Giovanni, moglie del titolare.	Piccinini *Anselmo-Giuseppe-Pietro-Natale-Vittorio* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	14886	542,50	Piccinini *Vittorio* fu Giuseppe, dom. in Casale Monferrato (Alessandria). Ipotecata per dote a favore di Tizzani *Triestina* fu Giovanni, moglie del titolare.	Piccinini *Anselmo-Giuseppe-Pietro-Natale-Vittorio* fu Giuseppe, dom. in Casale Monferrato (Alessandria). Ipotecata per dote a favore di Tizzani *Cristina*, moglie del titolare.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	73525	265 —	Tessitore Giulia di Nicolò, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio, cumulativamente e congiuntamente, a favore di Tessitore Bartolomeo fu Mario e Rosso *Caterina-Maria* fu Nicolò, senza fede di vita, dom. a Savona.	Tessitore Giulia di Nicolò, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio, cumulativamente e congiuntamente, a favore di Tessitore Bartolomeo fu Mario e Rosso *Maria-Cattarina* fu Nicolò ecc., come contro.
Id.	73526	265 —	Tessitore Maria di Nicolò, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto ecc., come sopra.	Tessitore Maria di Nicolò, minore ecc., con usufrutto come sopra.
P. R. 3, 50 % (1934)	478084	63 —	Burlini *Paolo* detto Paolino fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Grossi Irma di Luigi ved Burlini, dom. a Orio Litta (Milano). Con usufrutto vitalizio a favore di Grossi Irma di Luigi ved. Burlini, dom. a Orio Litta.	Burlini *Luigi-Paolo* detto Paolo fu Giuseppe, minore ecc., come contro; con usufrutto come contro.
P. R. 3, 50 %	107946	35 —	*Cantelli Mario* fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Bottini Eugenia fu Eugenio ved. *Cantelli*, dom. a Mombaruzzo (Alessandria); con usufrutto a Prato Giuseppina fu Giuseppe ved. Santini, dom. a Torino.	*Cantello* Mario fu Alessandro, minore, sotto la p. p. della madre Bottini Eugenia fu Eugenio ved. *Cantello* ecc.; con usufrutto come contro.
P. R. 3, 50 %	386308	35 —	Rocco Alberto di Luigi, dom. a Magliano Alpi (Cuneo).	Rocco Alberto di Luigi *minore sotto la p. p. del padre dom.* a Magliano Alpi (Como).
Cons. 3, 50 % (1906)	512931	350 —	Capuzzo Antonetta o Antonietta fu Domenico, moglie di De Mita *Oronzio*, dom. in Napoli.	Capuzzo Antonetta o Antonietta fu Domenico, moglie di De Mita *Oronzo*, dom. in Napoli.
Id.	575220	700 —	Capuzzo Antonietta, fu Domenico, moglie di *Oronzio de Micha*, dom. in Napoli.	Capuzzo Antonietta fu Domenico, moglie di *Oronzo De Mita* dom. in Napoli.
Cons. 3, 50 %	319355	266 —	*Pugliese* Domenica fu Domenico, vedova di Capello Felice, dom. in Novara di Sicilia (Messina).	*Puglisi* Domenica fu Domenico ecc., come contro.
P. R. 3, 50 %	187640	66, 50	*Rapetti* Sebastiano fu Francesco-Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pronzato *Cristina* fu Maurizio ved. di *Rapetti* Francesco-Giuseppe, dom. in Orsara Bormida (Alessandria).	*Rapetto* Sebastiano fu Francesco-Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pronzato *Maddalena Cristina* fu Maurizio ved. Rapetto Francesco-Giuseppe ecc.
Cons. 3, 50 %	327684	241, 50	Borazzetti Giovanni, Giacomo-Antonio, Giovanni, Maria, Marianna, nubile, *Arturo*, Maria-Catterina, Bartolina di Giuseppe, gli tre minori sotto la p. p. del padre, dom. in Malesco (Novara) eredi indivisi di Polino Maria-Cristina fu Antonio. Con l'usufrutto a favore di *Satta* Giovanna fu Giacomo-Antonio moglie di Barazetti Giuseppe, dom. in Molesco (Novara).	Borazzetti Giovanni, Giacomo-Antonio, Giovanni, Maria, Marianna, nubile, *Onorato-Arturo*, Maria-Catterina, Bartolina di Giuseppe gli tre minori sotto la p. p. del padre dom. in Malesco (Novara) eredi indivisi di Polino Maria-Cristina fu Antonio. Con l'usufrutto a favore di *Sotta* Giovanna ecc., come contro.
P. R. 3, 50 % (1934)	181740	21 —	Moni *Guelo* fu *Michele, minore* sotto la p. p. della madre Bertoli Matilde ved. Moni dom. a Galliano (Massa Carrara).	Moni Giocondo fu *Achille* minore ecc., come contro.
Id.	181742	21 —	Moni Giocondo fu *Michele*, minore ecc., come sopra.	Moni Giocondo fu *Achille minore* ecc., come sopra.
Id.	181741	21 —	Moni Carolina fu *Michele*, minore ecc., come la precedente.	Moni Carolina fu *Achille*, minore, ecc., come la precedente.
P. R. 3, 50 %	304697	49 —	De Salvo Francesco fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Alessandro *Maria*, ved di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina).	De Salvo Francesco fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Alessandro *Letteria*, ecc., come contro.
Id.	304698	49 —	De Salvo Giuseppe ecc., come sopra.	De Salvo Giuseppe ecc., come sopra.
Id.	304699	49 —	De Salvo Nunzia ecc., come sopra.	De Salvo Nunzia ecc., come sopra.
Id.	304701	14 —	De Salvo Francesco ecc., come sopra. Con usufrutto vitalizio a favore di Alessandro *Maria* di Giuseppe, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina).	De Salvo Francesco ecc., come sopra. Con usufrutto vitalizio a favore di Alessandro *Letteria* di Giuseppe ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	304702	14 —	De Salvo Giuseppe ecc., come sopra.	De Salvo Giuseppe ecc., come sopra.
Id.	304703	14 —	De Salvo Nunzia ecc., come sopra.	De Salvo Nunzia ecc., come sopra.
Rendita 5 %	16032	500 —	Binaghi Isabella fu *Daniele*, minore sotto la p. p. della madre Sottocornola Giovanna fu Giovanni ved. Binaghi; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sottocornola Giovanna fu Giovanni ved. di *Daniele* Binaghi.	Binaghi Isabella fu *Giovanni-Battista-Daniele*, minore sotto la p. p. della madre Sottocornola Giovanna fu Giovanni ved. Binaghi; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sottocornola Giovanna fu Giovanni ved. di *Gio-Battista-Daniele* Binaghi.
Cons. 3,50 %	226633	70 —	*Farini Luigia* fu Francesco nubile, dom. a Biella (Novara).	*Farina Maria-Luigia* fu Francesco, nubile, domiciliata a Biella (Novara).
P. R. 3,50 %	48808	154 —	Pezzetti *Giovannina* fu Domenico, moglie di Lugli Aristide, dom. a Locana (Torino).	Pezzetti *Maria-Giovanna* fu Domenico, moglie di Lugli Aristide, dom. a Locana (Torino).
Cons. 3,50 %	797024	350 —	Muratorio *Vittorio* fu Giov. Batta, dom. in Genova, vincolato per la cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio.	Muratorio *Rocco-Vittorio* fu Giovanni-Battista, dom. in Genova, vincolato per la cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio.
Rendita 5 %	116290 55362 55363 55364	1290 — 200 — 1100 — 8400 —	Muratorio Vittorio ecc. ecc., come sopra.	Muratorio Rocco-Vittorio ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	345215	91 —	Di Castro Vittorio fu *Cesare*, minore sotto la p. p. della madre Mastracco *Amalia* di Vincenzo ved. di Di Castro *Cesare*, dom. in Alatri (Roma).	Di Castro Vittorio fu *Bartolomeo*, minore sotto la p. p. della madre Mastracco *Maria-Amalia* di Vincenzo ved. di Di Castro *Bartolomeo*, dom. in Alatri (Roma).
Cons. 3,50 %	619100	350 —	Viassolo Leandra fu Antonio, moglie di Marenco Emilio, con usufrutto vitalizio senza fede di vita, a favore di *Zuanelli Vincenza-Caterina* fu Giuseppe-Maria, ved. di Viassolo Antonio, dom. a Torino.	Viassolo Leandra fu Antonio ecc., con usufrutto vitalizio senza fede di vita, a favore di *Zoanelli Filomena-Caterina-Maria* fu Giuseppe, ecc.
P. R. 3,50 %	228671	437,50	*Zita* Elisabetta fu Carmine, nubile, dom. ad Acerra (Napoli).	*Zito* Elisabetta fu Carmine, nubile, dom. ad Acerra (Napoli).
Id.	245770	535,50	Crosta Angela fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. dalla madre Testa Benilde di Stefano ved. Crosta, dom. in Vignale (Alessandria), con l'usufrutto vitalizio a favore della detta Testa Benilde.	Crosta Angela fu *Pasquale Annibale-Giovanni*, minore ecc., come contro, con l'usufrutto come contro.
Buono del Tesoro Nov. (1940)	347 Serie 2ª	Capitale 1000 —	Croveri Giulio fu Giovanni Cesare, minore sotto la p. p. della madre Bongioannino *Maria* fu Sebastiano ved. Croveri.	Croveri Giulio fu Giovanni Cesare, minore sotto la p. p. della madre Bongioannino *Angela-Maria* fu Sebastiano ved. Croveri.
P. R. 3,50 %	428242	455 —	Pizzuti Erminio ed Enrico fu Giacomo, dom. ad Alvito (Frosinone). Con usufrutto vitalizio a Cappella Clarice fu Nicola, ved. Frisoni, dom. ad Alvito, ed ipotecata fino alla concorrenza di L. 10.000 effettive a favore di Pizzuti Berenice fu Giacomo, Pizzuti Giacomino di Giuseppe e Pizzuti Attilio fu Giacomo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Cappelle Clarice fu Nicola, ved. Frisoni, dom. ad Alvito, ed ipotecato fino alla concorrenza di L. 10.000 effettive a favore di Pizzuti Berenice, Pizzuti Giacomino di Giuseppe *minore sotto la p. p. del padre* e Pizzuti Attilio fu Giacomo.
Cons. 3,50 %	467369	52,50	Papalia Nicoletta di *Carlo*, moglie di De Luca Costantino, dom. in Caserta.	Papalia Nicoletta di *Luigi-Carlo* moglie di De Luca Costantino, dom. in Caserta.
Id.	514702	59,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	577068	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	3449	1970 —	Di Camillo *Fiore* fu Nicola, dom. a New York.	Di Camillo *Florindo* fu Nicola, dom. a New York

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(910)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Media dei cambi e dei titoli

del 24 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	432 —
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,90
Cecoslovacchia (Corona)	65,06
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,6215
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,13
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8086
Svezia (Corona)	4,587
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,675
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,45
Id. Id. 5 % (1936)	92,70
Rendita 5 % (1935)	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,875
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % Id. 1944	98,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per smarrimenti di quietanze

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 166.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 122625 (serie II) di L. 233,25 rilasciata il 23 aprile 1937, dall'esattoria comunale di Civitella della Chiana (Arezzo) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Casini Angiolo fu Fedele-Tegoleto, sull'art. 77 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Casini Angiolo pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Casini Alessandro fu Antonio delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 234051 (serie II), n. 309652 (serie III), n. 263505 (serie VI), n. 263641 (serie VI), n. 405453 (serie IX) di L. 316,70 le prime quattro e di L. 316,60 la quinta, rilasciate rispettivamente il 10 marzo, 12 aprile, 30 giugno, 30 agosto e 30 ottobre 1937, dall'esattoria comunale di S. Appolinare (Frosinone) pel pagamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. D. 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mallozzi Cosmo fu Francesco sull'art. 127 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Mallozzi Cosmo fu Francesco - S. Apollinare, nella quietanza n. 309652 e a Francesco Eugenio Mallozzi di Cosmo - S. Apollinare, nelle altre, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 168.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 623960 (serie I) di L. 83,50, rilasciata il 12 marzo 1937, dall'esattoria comunale di Montegiorgio (Ascoli Piceno), per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Felici Gentile di Giuseppe sull'art. 161 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 169.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 230354, 230537 e 230601 (serie IV) di L. 50 ciascuna rilasciate dall'esattoria di Racconigi rispettivamente il 15 febbraio, 12 aprile e 24 giugno 1938 per il pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luciano Filippo e Domenico fu Giovanni secondo l'art. 78 del ruolo terreni del comune di Casalgrasso, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, filiale di Racconigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 332359 (serie I) di L. 85, rilasciata il 15 marzo 1937, dalla esattoria comunale di Barcellona P. G. (Messina), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Raimondo Antonino e Maria fu Salvatore sull'art. 822 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Raimondo Antonino fu Salvatore, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 171.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 267046 (serie I) di L. 133,20 e n. 267088 (serie I) di L. 133,35, rilasciate rispettivamente il 31 marzo e il 29 aprile 1937, dall'esattoria comunale di Decollatura (Catanzaro) pel pagamento della prima e della seconda

rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sirianni Raffaele fu Pietro ed altri sull'art. 266, del ruolo terreni di detto Comune con delega a Sirianni Cristina di Pietro, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Sirianni Biagio di Pietro, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 172.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 480727 (serie V) di L. 133,30, rilasciata il 18 dicembre 1937, dall'esattoria comunale di Montegiorgio per versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gentili Giuseppe fu Pietro, secondo l'art. 202, del ruolo terreni di detto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 983895 (serie I) di L. 85, rilasciata il 31 marzo 1937, dall'esattoria comunale di Marigliano (Napoli) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ruggiero Carmine di Sebastiano e Ruggiero Caterina fu Antonio » sull'art. 1094, del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Ruggiero Carminantonio fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 174.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 654356 (serie I) di L. 120 e n. 654575 (serie I) di L. 116 rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 9 aprile 1937, dall'esattoria comunale di Quistello (Mantova) pel pagamento della prima e della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pincella Clarice Anna Maria, Luigia e Carolina fu Vincenzo, Pincella Bice-Clara ed Amelio fu Ulisse ed altri sull'art. 396 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Pincella Luigia fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 175.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 303503 (serie I) di L. 100 emessa il 30 giugno 1937, dall'esattoria comunale di Monasterace per il pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ussia Angelica di Francescantonio sull'art. 73 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla prefata Ussia Angelica di Francescantonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 176.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 480728 (serie V) di L. 49,95, rilasciata il 18 dicembre 1937, dall'esattoria comunale di Montegiorgio, per versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gentili Giuseppe fu Pietro, secondo l'art. 48 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 177.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 152967 e 641140 (serie III) di L. 100 (lire cento) ciascuna, emesse rispettivamente il 30 marzo ed il 15 aprile 1937 dall'esattoria comunale di Vigevano pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pizzocaro Teresa fu Francesco sull'art. 1427 del ruolo fabbricati, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Vigevano, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 62220 (serie II) di L. 700 rilasciato il 31 marzo 1937 dalla esattoria comunale di Campoli Monte Taburno (Benevento) pel pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caporaso Armando fu Carmine sull'art. 4 del ruolo terreni del detto Comune con delega allo stesso Caporaso Armando fu Carmine per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 93387 (serie II) di L. 1300 rilasciata il 18 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Castagneto Carducci (Livorno) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Morganti Giuseppe fu Giuseppe Paolo di Giuseppe, Lamari Rachele fu Ercole in Morganti proprietari, Lorenzelli Lazzaro fu Giovanni Domenico usufruttuario a 1/12 sull'art. 89 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Morganti Giuseppe fu Giuseppe, Cerageto (Lucca) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 180.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 227253 (serie III) di L. 100 emessa il 30 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Tocco Caudio (Benevento) per il pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bimonte Giuseppe di Nicola secondo l'articolo 1 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad esso Bimonte Giuseppe di Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 181.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 170659 (serie II) di L. 4266,75 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Vicchio (Mugello), provincia di Firenze, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Todesco Maria Vittoria di Massimo ved. Rosselli, secondo l'art. 255 di ruolo, con delega ad essa Todesco Maria Vittoria di Massimo ved. Rosselli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 309626 (serie IV) di L. 800 rilasciata il 14 luglio 1937 dall'esattoria di Graglia del comune di Biella (Vercelli) per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rossetti Severino fu Bartolomeo secondo l'art. 208 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega ad esso Rossetti Severino fu Bartolomeo presso Istituto opere pie S Paolo, Biella, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 183.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 442812 (serie V) di L. 566,50, rilasciata il 22 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Chiaravalle (Ancona) pel pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Barchiesi Giuseppe fu Giovanni ed Enrico di Giuseppe sull'art. 258 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Barchiesi Giuseppe da Falconara Marittima per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di terza serie n. 920197 di L. 166,65, rilasciata il 17 agosto 1937 dall'esattoria comunale di Campobasso pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Ricciardella Giovanni di Michelangelo sull'articolo 297 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Ricciardella Giovanni per il ritiro di titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 87042 (serie II) di L. 116 rilasciata il 13 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Cassano Irpino (Avellino) per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Perillo Giuseppe fu Soccorso secondo l'articolo 146 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cresta Nicola fu Soccorso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 186.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 153048 (serie III) di L. 133.50 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Vigevano pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Previde Massara Natale fu Pietro sull'art. 564 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Vigevano, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 187.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 635171 (serie II) di L. 233 rilasciata il 26 agosto 1937 dall'esattoria comunale di Merna (Gorizia) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mosettig Zaccaria di Antonio sull'art. 78 del ruolo terreni del comune di Ranziano (Gorizia) con delega a Mosetti Zaccaria di Antonio di Biglia per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Mozetic Antonio fu Giovanni di Biglia, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 187-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n 635170 (serie II) di L. 383 rilasciata il 26 agosto 1937 dalla esattoria comunale di Merna (Gorizia) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione, al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mozetig Antonio fu Giovanni di Biglia sull'art. 67 del ruolo terreni del comune di Ranziano (Gorizia) con delega allo stesso Mozetig Antonio fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 188.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 219776 (serie III) di L. 236 e n. 219795 (serie III) di L. 464 rilasciate rispettivamente il 18 aprile e 21 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Arpaise, (Benevento) pel pagamento delle prime due rate, la prima, e delle altre quattro rate, la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Papa Cristofaro fu Francescantonio sull'art. 19 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Sorrentino Michele fu Giovanni Battista da S. Martino Valle Caudina-Avellino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 189.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 67990 (serie II) di L. 83,70 rilasciata il 17 marzo 1937 dalla esattoria comunale di Cerreto Sannita (Benevento) per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pescitelli cav. Nicola fu Gennaro secondo l'art. 90 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al suddetto Pescitelli cav. Nicola fu Gennaro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 190.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 576538 (serie IX) di L. 133,30 rilasciata il 16 ottobre 1937 dall'esattoria comunale di Bresso Milanese (Milano) per versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magni Costantino Alessandro fu Giovanni secondo l'art. 65 del ruolo fabbricati del predetto Comune, non delega allo stesso Magni Costantino Alessandro fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 191.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 26504 (serie V) di L. 450 rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'esattoria comunale di Rimini per versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giovannetti Germano, Igino e Giovanni fu Luigi per 3/4 Luigi, Annamaria, Graziella, Ercole, sull'art. 1236 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega al Credito Romagnolo di Forlì per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della riscossione del deposito provvisorio n. 144 di L. 450 costituito il 19 febbraio 1938 dall'Ufficio provinciale del tesoro di Forlì in dipendenza di duplicazione di pagamento della rata suddetta in seguito a riscatto dell'imposta.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4510)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 257.

E' stato presentato a questa Direzione generale per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 343.641 di L. 35, indicato a Di Pirro Annunziata fu Pasquale minore, sotto la tutela di Scirocco Federico, recante a tergo una dichiarazione di consenso, da parte della stessa titolare, in autentica del notaio, Di Macco di Gaeta in data 31 maggio 1938-XVI, e la delega al Banco di Roma, filiale di Roma, pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè, per altro, detto certificato risulta mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà senz'altro alla operazione come sopra richiesta, senza responsabilità di questa centrale Amministrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(5087)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « La Rinascita Agricola » di Campofiorito (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « La Rinascita Agricola » di Campofiorito, con sede nel comune di Campofiorito (Palermo), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Francesco Paolo Scorsone è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « La Rinascita Agricola » di Campofiorito, avente sede nel comune di Campofiorito (Palermo) ed i signori Pietro Rumore fu Antonino, Nicolò Romano fu Calogero e Gregorio Francesco Torretta fu Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI.

(1009)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Piteccio, in liquidazione, con sede nel comune di Pistoia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 novembre 1938-XVII con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Piteccio, con sede nel comune di Pistoia, secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 15 novembre 1938-XVII con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del ragionier Dino Agnoletti, membro del Comitato di sorveglianza della ripetuta Cassa rurale;

Dispone:

Il cav. avv. Martino Moscardi di Aristide è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Piteccio in liquidazione, avente sede nel comune di Pistoia, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del ragionier Dino Agnoletti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI.

(1026).

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, con sede nel comune di Rasun Valdaora (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 settembre 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, con sede nel comune di Rasun Valdaora (Bolzano), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 15 settembre 1938-XVI con il quale si è nominato il dott. Silvio Corradini commissario liquidatore della suindicata azienda;
Considerato che il predetto dott. Corradini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Orfeo Cesare fu Giobatta è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, avente sede nel comune di Rasun Valdaora (Bolzano), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Silvio Corradini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI.

(1027)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Rapino, in liquidazione, con sede in Rapino (Chieti).

Nella seduta tenuta il 18 febbraio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Rapino, in liquidazione, con sede in Rapino (Chieti), il dott. Aurelio Di Pretoro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1025)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di due tenenti farmacisti in S.P.E. nel Corpo sanitario militare marittimo

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1936, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 25 gennaio 1939, per la nomina di due tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per la nomina di due tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1. — In base al decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, è aperto un concorso per esami alla nomina di n. 2 tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2. — Il concorso avrà lugo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base al regolamento 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni, allegato, in estratto alla presente notificazione.

Art. 3. — Possono prendere parte al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica, ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento); tutti debbono possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e non aver superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939-XVII n. 1, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4. — I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga metà in un occhio ed un quarto nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5. — La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni. Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6. — Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salve le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 7. — Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'elenco degli eventuali titoli e con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti nn. 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età.

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) titoli di studio di cui all'art. 3, in originale, oppure in copia autenticata, rogata dal Regio notaio;

e) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

f) stati dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

g) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato allo disposizione del precedente capoverso, o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

l) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante;

m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lerre *a*) *g*), *h*) ed *i*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa, o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, o all'estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel terzultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al precedente art. 5, che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel primo e nel terzultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio della prova orale.

Art. 8. — Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9. — L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terzultimo dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10. — Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11. — I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12. — Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Estratto del regolamento per gli ufficiali chimici-farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente

(*Omissis*).

Art. 4. — Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente chimico-farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima 8 ore): chimico farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prova pratica (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare: su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commisione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attender anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta, nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(Omissis).

Art. 6. — La Commissione completati i suoi lavori, letto, approvato e firmato il processo verbale dell'ultima seduta, con l'annesso stato generale delle votazioni, s'intende sciolta. Quindi il presidente rimetterà al Ministero, in plichi sugellati, da lui controfirmati, i seguenti documenti:

a) i processi verbali delle sedute, coi relativi stati delle singole votazioni, nonchè uno stato nominativo dei candidati in ordine di merito, accanto a ciascuno, l'esito delle votazioni parziali e quello complessivo;

b) gli scritti degli esaminati.

(Omissis).

(1013)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso per titoli ad un posto di esperto (gruppo A - grado 9°) nel ruolo tecnico

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, che istituisce i ruoli organici del personale di questo Ministero;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per titoli fra il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, lettera b), del R. decreto-legge predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per un posto di esperto (gruppo A, grado 9°) nel ruolo tecnico del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli insegnanti di ruolo dei Regi conservatori di musica (gruppo A) che rivestano lo stesso grado o il grado immediatamente inferiore purchè possiedano l'anzianità richiesta dal proprio ordinamento per conseguire la promozione al grado superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da L. 6, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate, per via gerarchica, al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale - Div. 1ª) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dalle quali i candidati dipendono, uniranno un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera dei candidati stessi.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero della cultura popolare.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, originale o copia autentica;

b) copia dello stato matricolare civile con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero certificato di esito di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F. nell'Anno XVII, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal competente segretario federale o dalla Segretaria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. antemarcia, il certificato stesso dovrà anche attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) pubblicazioni (escluse le opere manoscritte o dattilografate), titoli di carriera ed ogni altro documento atto a dimostrare eventuali benemerenze;

g) documenti dai quali risulti la specifica attitudine del concorrente ad esercitare funzioni in materia musicale presso il Ministero della cultura popolare.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale, Div. 1ª) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

Il Ministero della cultura popolare si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 7.

La Commissione sarà composta da un direttore generale del Ministero della cultura popolare, presidente; da un docente in storia della musica presso le Regie università e da un funzionario del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 6°, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo di grado non inferiore all'8° eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in sessantesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportata una votazione non inferiore a trentasei sessantesimi.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 8.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione sugli eventuali reclami da presentare non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, provvede, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare sarà provveduto alla nomina del vincitore del concorso, salva l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587.

Art. 10.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII.

Il Ministro: ALFIERI

(1003)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.